

REGOLAMENTO

Con modifiche deliberate dal Consiglio Direttivo del 17.12.2008

Indice

Disposizioni generali

Art. 1 – Oggetto del Regolamento.

Art. 2 – Requisiti, obbligatorietà e modalità di iscrizione.

Art. 3 – Decorrenza delle prestazioni.

Art. 4 – Contribuzione.

Art. 5 – Modalità di pagamento.

Art. 6 - Mancato versamento dei contributi. Sospensione delle prestazioni.

Riattivazione delle prestazioni.

Art. 7 – Decadenza del diritto alle prestazioni.

Art. 8 – Variazione. Cessazione del datore di lavoro.

Art. 9 – Il Piano di Assistenza Sanitaria Integrativa.

Art. 10 – Privacy e tutela dei dati personali e sensibili.

Art. 11 – Norme transitorie

REGOLAMENTO

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento disciplina il funzionamento del Fondo di Assistenza Sanitaria integrativa per i dipendenti dalle Aziende del Commercio, del Turismo, e dei Servizi “Est”, in seguito più brevemente denominato “EST”, costituito con atto pubblico il 27 luglio 2005 e successive modificazioni in attuazione dell’accordo istitutivo contemplato dal CCNL per i dipendenti delle aziende del Terziario e dei Servizi sottoscritto il 14 luglio 2005, dal CCNL per i dipendenti delle aziende del Turismo sottoscritto il 17 maggio 2005, dal CCNL per i dipendenti da aziende ortofrutticole ed agrumarie (Accordo del 9.8.2007) e dal CCNL per i dipendenti da Aziende Farmaceutiche Speciali (Accordo del 13.12.2007).

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento s’intendono richiamate le norme dell’atto costitutivo, dello Statuto e le disposizioni dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro vigenti riguardanti EST.

La contribuzione al Fondo potrà essere modificata solo ad opera delle parti stipulanti i contratti collettivi nazionali di lavoro di cui al secondo comma.

Art. 2 – Requisiti, obbligatorietà e modalità di iscrizione.

Le aziende destinatarie, esplicitamente o anche implicitamente, dei contratti di cui all’articolo 1 hanno l’obbligo di iscrivere ad EST tutti i dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato il cui rapporto sia regolato dai medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro.

Ai sensi dell’art. 4 dello Statuto e dei Contratti Collettivi dianzi richiamati assumono la qualifica di iscritti ad EST i lavoratori dipendenti con contratto a tempo pieno e a tempo parziale, ad esclusione dei Quadri e dei Dirigenti.

E’, comunque, consentita, limitatamente per i dipendenti delle aziende del Turismo, l’iscrizione di lavoratori dipendenti con contratto a tempo determinato di durata iniziale superiore a tre mesi. Il lavoratore ha la facoltà di versare volontariamente la contribuzione relativa ad eventuali periodi di disoccupazione successiva al contratto in essere, per un massimo di 12 mesi, autorizzando l’azienda ad effettuare la trattenuta del relativo importo dalle competenze di fine rapporto.

L'Azienda verserà la quota volontaria del dipendente, relativa ai mesi che il dipendente presume di non lavorare, in unica soluzione, attualmente tramite versamento da far precedere da comunicazione via mail all'indirizzo versamentovolontario@fondoest.it e successivamente tramite la specifica utilità "versamento volontario/tempi determinati" che presto verrà attivata sul sistema. Nel caso il lavoratore fosse successivamente assunto da un'altra Azienda, anch'essa tenuta al versamento ad EST, gli eventuali contributi in esubero versati dal lavoratore, concomitanti con quelli versati dal nuovo Datore di lavoro, saranno accreditati al Lavoratore che ne usufruirà in eventuali successivi periodi di disoccupazione.

Il Dipendente sarà informato del credito con specifica comunicazione annuale.

E' altresì consentita l'iscrizione ad EST dei dipendenti delle Associazioni Datoriali e delle Organizzazioni Sindacali firmatarie dei CCNL di riferimento, delle Organizzazioni Collegate e delle loro articolazioni territoriali e/o associative nonché enti e strutture collaterali compresi i dipendenti collocati in aspettativa non retribuita ai sensi della legge 300/70 purchè vi sia un'espressa dichiarazione degli enti che assumono l'obbligo di contribuzione.

L'iscrizione ad Est presuppone la conoscenza e l'accettazione delle norme dello Statuto e del Regolamento nonché delle loro eventuali successive modifiche.

L'iscrizione o la cessazione devono essere effettuati contestualmente al versamento periodico, indicando la data d'inizio o cessazione del rapporto di lavoro.

La domanda di iscrizione si intende perfezionata solo se effettuata mediante la procedura informatizzata presente nell'area di iscrizione del sito internet www.fondoest.it.

L'elenco dei dipendenti potrà essere raccolto nelle "liste di contribuzione" inserite secondo i modelli informatici forniti da EST (inserimento manuale o CSV per la modalità trimestrale – XML per la modalità mensile/annuale) e contenenti: cognome, nome, codice fiscale, luogo e data di nascita, indirizzo anagrafico, possibilmente indirizzo e-mail, tipologia del rapporto di lavoro (CCNL di riferimento, tempo pieno o tempo parziale), livello di inquadramento, data di assunzione e gli altri dati richiesti dai tracciati dati.

Le aziende che avranno comunicato un proprio indirizzo di posta elettronica – ovvero quello di un loro delegato a ciò dalle stesse autorizzato - riceveranno, attraverso lo stesso mezzo, la User id e la password necessarie per i successivi versamenti, per la verifica della propria situazione contabile ed ogni altra comunicazione prioritaria.

L'iscrizione delle Aziende può avvenire direttamente o tramite Centri Servizi o Consulenti. Le successive comunicazioni saranno sempre riferite all'Azienda interessata, al Centro Servizi o al Consulente.

E' facoltà dei Consulenti, Centri Servizi, gruppi di aziende trasmettere, esclusivamente on-line, i dati in un unico file seguendo le specifiche tecniche stabilite dal Fondo.

All'atto della richiesta di iscrizione dovranno essere trasmessi al Fondo tutti gli estremi degli eventuali versamenti effettuati mediante bonifico bancario in data anteriore all'iscrizione stessa. Il Servizio Contributi, effettuati i controlli amministrativi, attiverà la riconciliazione dei versamenti.

Tutte le variazioni (nuove assunzioni, cessazioni, trasformazioni da tempo pieno a tempo parziale e viceversa, cambi di indirizzo, ecc.) rispetto ai dati originariamente registrati dovranno essere comunicate attraverso la procedura informatica presente sul sito www.fondoest.it , ad EST in occasione del versamento periodico dei contributi.

Al fine di determinare gli aventi diritto all'iscrizione le aziende faranno riferimento ai dati del lavoratore risultanti dalla denuncia contributiva INPS (DM 10/2).

Nel caso di cessazione del rapporto di lavoro o per passaggio alla qualifica di quadro o dirigente l'Azienda è tenuta a darne comunicazione ad EST in occasione del versamento periodico dei contributi.

Art. 3 – Decorrenza delle prestazioni.

3.1 Le prestazioni di assistenza sanitaria decorrono, di norma, per eventi che insorgono a partire dal 1° giorno del 7° mese successivo alla “data di decorrenza del versamento ordinario”, salvo specifica deliberazione della Giunta Esecutiva.

Il diritto alle prestazioni è condizionato al regolare versamento dei contributi e si protrae per un tempo corrispondente alle mensilità versate dall'azienda dal momento dell'iscrizione a quello di decorrenza del diritto alla prestazione.

La esigibilità delle prestazioni è altresì condizionata alla verifica, da parte degli uffici del Fondo, della regolarità dell'iscrizione dell'azienda e dei lavoratori. Le prestazioni possono essere erogate, pertanto, solo dopo l'accertamento dell'avvenuto versamento del contributo una tantum e dei contributi ordinari, successivamente alla riconciliazione di detti versamenti con i dati dichiarati dall'azienda al momento dell'iscrizione e dopo che sia decorso il termine di cui al primo capoverso.

3.2 Fatto salvo quanto riportato agli articoli successivi in tema di cessazione del rapporto, in caso di cessazione del rapporto lavorativo e di susseguente riassunzione in un settore in cui si applicano i CCNL di cui all'articolo 1 (anche presso il medesimo datore di lavoro) se l'interruzione dei versamenti, tra un rapporto e l'altro, è minore o pari al numero di mensilità versate in anticipo dall'azienda all'atto dell'iscrizione, il dipendente matura il diritto alle prestazioni dal primo giorno del mese in cui è stato nuovamente iscritto. In caso contrario l'iscrizione sarà equiparata a nuova iscrizione e dunque varrà quanto riportato al punto 3.1.

L'aspettativa non retribuita o la CIGS di norma equivalgono a cessazione del rapporto di lavoro dipendente, per la durata dell'aspettativa o della CIGS, salvo che l'Azienda, per accordo sindacale o per sua volontà, non prosegua i versamenti. In ogni caso, al termine della sospensione, l'Azienda riprenderà i versamenti e il diritto alle prestazioni maturerà dal primo giorno del mese di ripresa del pagamento.

Per tutta la materia relativa alle prestazioni ogni comunicazione dovrà essere indirizzata ad EST – SERVIZIO PRESTAZIONI

Art. 4 – Contribuzione

L'obbligo contrattuale viene assolto sia mediante il versamento della quota di iscrizione (una tantum), sia attraverso la corresponsione del contributo ordinario. Entrambe le quote sono a carico del datore di lavoro

4.1 Quota una tantum: tutte le Aziende che applicano i contratti di cui all'art. 1, sono tenute a corrispondere ad EST, un importo una tantum:

- a) per tutti i dipendenti con contratto a tempo indeterminato ed a tempo pieno, cui si applica il **CCNL del Terziario** l'importo è di **euro 30,00 pro capite**.
- b) per tutti i dipendenti con contratto a tempo indeterminato ed a tempo parziale, cui si applica il **CCNL del Terziario** l'importo è di **euro 30,00 pro capite**.
- c) per tutti i dipendenti con contratto a tempo indeterminato ed a tempo pieno, cui si applica il **CCNL del Turismo** (FIPE, FIAVET) l'importo è di **euro 15,00 pro capite**.

- d) per tutti i dipendenti con contratto a tempo indeterminato ed a tempo parziale, cui si applica il **CCNL del Turismo** (FIPE, FIAVET) l'importo è di **euro 8,00 pro capite**.
- e) per tutti i dipendenti con contratto a tempo indeterminato o contratto a tempo determinato di durata di almeno 5 mesi, tempo pieno o parziale, cui si applica il CCNL per i dipendenti da Aziende Ortofrutticole ed Agrumarie – ANEIOA l'importo è di **euro 15,00 pro capite**.
- f) per tutti i dipendenti con contratto a tempo indeterminato ed a tempo pieno, cui si applica il CCNL per i dipendenti da Aziende Farmaceutiche Speciali l'importo è di **euro 30,00 pro capite** a far data dall'1.8.2008.
- g) per tutti i dipendenti con contratto a tempo indeterminato ed a tempo parziale, cui si applica il CCNL per i dipendenti da Aziende Farmaceutiche Speciali l'importo è di **euro 30,00 pro capite** a far data dall'1.8.2008.

La quota una tantum è dovuta all'inizio dell'attività lavorativa.

L'una tantum è dovuta una sola volta nella vita lavorativa, al momento della prima iscrizione. EST confermerà alle aziende richiedenti l'avvenuto versamento dell'una tantum nei precedenti rapporti lavorativi.

4.2 Contributo ordinario: tutte le Aziende che applicano i Contratti di cui all'art. 1 sono tenute a corrispondere ad EST un contributo ordinario con le seguenti modalità:

- a) per tutti i dipendenti con contratto a tempo indeterminato ed a tempo pieno, cui si applica il **CCNL del Terziario**, l'importo è di **euro 10,00 mensili pro capite**.
- b) per tutti i dipendenti con contratto a tempo indeterminato ed a tempo parziale, cui si applica il **CCNL del Terziario**, l'importo è di **euro 7,00 mensili pro capite**.
- c) per tutti i dipendenti con contratto a tempo indeterminato ed a tempo pieno, cui si applica il **CCNL del Turismo** (FIPE, FIAVET), l'importo è di **euro 7,00 mensili pro capite** sino al 30 giugno 2008. L'importo è di euro 10,00 dal 1 luglio 2008.
- d) per tutti i dipendenti con contratto a tempo indeterminato ed a tempo parziale, cui si applica il **CCNL del Turismo** (FIPE, FIAVET) l'importo è

di **euro 5,00 mensili pro capite** sino al 30 giugno 2008. L'importo è di euro 10,00 dal 1 luglio 2008.

- e) per tutti i dipendenti con contratto a tempo indeterminato o contratto a tempo determinato di durata di almeno 5 mesi, tempo pieno o parziale, cui si applica il **CCNL per i dipendenti da Aziende Ortofrutticole ed Agrumarie – ANEIOA** l'importo è di **euro 10,00 pro capite** a decorrere dal 1 gennaio 2008.
- f) per tutti i dipendenti con contratto a tempo indeterminato ed a tempo pieno, cui si applica il **CCNL per i dipendenti da Aziende Farmaceutiche Speciali**, l'importo è di **euro 10,00 mensili pro capite** a far data dall'1.8.2008.
- g) per tutti i dipendenti con contratto a tempo indeterminato ed a tempo parziale, cui si applica il **CCNL per i dipendenti da Aziende Farmaceutiche Speciali**, l'importo è di **euro 7,00 mensili pro capite** a far data dall'1.8.2008.

La contribuzione ordinaria decorre dal primo giorno del mese di inizio dell'attività lavorativa.

Se la cessazione del rapporto avviene nel corso del mese, la contribuzione è dovuta per tutto il mese. Se la cessazione del rapporto di lavoro avviene nel corso del mese e la successiva assunzione avviene nello stesso mese, all'azienda subentrante verrà assegnato annualmente il credito relativo.

Per tutta la materia relativa alla contribuzione ogni comunicazione dovrà essere indirizzata ad EST – SERVIZIO CONTRIBUTI - Via Cristoforo Colombo 137 - 00147 ROMA oppure inviata agli indirizzi e-mail presenti sul sito.

In ogni caso di versamento errato, saranno valutate le modalità di restituzione o compensazione, purchè l'errore sia segnalato entro tre mesi dal versamento.

Nel caso di lavoratore part time, che completi l'orario presso due diverse Aziende, il Fondo erogherà le prestazioni dovute e ciascuna Azienda verserà il 100% della contribuzione dovuta per un tempo parziale ed il sistema informatico assegnerà annualmente, il credito relativo al 50% versato in più, verificata la regolarità contributiva di entrambe le aziende.

EST potrà mettere, inoltre, in atto tutte le azioni necessarie all'incasso del saldo dei contributi dovuti dalle aziende.

Art. 5 – Modalità di versamento

5.1 Il versamento dei contributi avviene, con cadenza trimestrale anticipata, per ogni dipendente avente diritto in forza, dal:

1/16 gennaio per il trimestre 1° gennaio - 31 marzo

1/16 aprile per il trimestre 1° aprile - 30 giugno

1/16 luglio per il trimestre 1° luglio - 30 settembre

1/16 ottobre per il trimestre 1° ottobre - 31 dicembre

Per i lavoratori assunti nel corso di un trimestre già pagato, l'Azienda effettua il versamento delle mensilità mancanti del trimestre iniziato unitamente al primo versamento trimestrale successivo.

L'azienda deve, obbligatoriamente ad ogni scadenza trimestrale, comunicare on-line le variazioni (cessazioni/assunzioni) dei lavoratori in servizio. La mancata comunicazione delle cessazioni implica l'impossibilità della restituzione dei contributi poiché gli importi sono già stati trasmessi alle Compagnie. Se non vi sono cambiamenti si accede direttamente alla stampa dell'ordine di bonifico.

5.2 In alternativa al versamento trimestrale anticipato per le sole Aziende, Consulenti o Centri Servizi che accettano di comunicare on-line, con l'esclusione di qualsiasi comunicazione cartacea, è consentito il versamento della contribuzione ordinaria mensile con cadenza posticipata dal 1 al 16 del mese successivo a quello di riferimento, relativamente a tutti i rapporti in essere al mese precedente. In occasione del versamento periodico si deve inviare, on-line, la lista di contribuzione in formato XML. L'azienda deve obbligatoriamente ad ogni scadenza mensile comunicare le cessazioni/variazioni dei lavoratori.

5.3 Dall'1.1.2008, ad ulteriore alternativa, per le piccole e medie aziende con personale sostanzialmente stabile, che accettano di comunicare on-line, con l'esclusione di qualsiasi comunicazione cartacea, è consentito l'invio della lista dei dipendenti e il versamento

dell'intera annualità in unica soluzione. Il versamento, in forma anticipata, e l'invio della lista dei dipendenti è effettuato ad ogni inizio d'anno nel periodo dal 1 al 16 gennaio e vale per tutti e dodici i mesi. Questa modalità di versamento non prevede la restituzione di quote mensili se in corso d'anno il rapporto di lavoro cessa. In ogni caso, quindi, il dipendente riceve dodici mesi di copertura dell'assistenza sanitaria integrativa. Nel caso di assunzione in corso d'anno, si versa la quota parte restante fino a conclusione dell'anno. Tutte le procedure sono on-line e la lista di contribuzione è in formato XML.

5.4 Per le Aziende che operano on line, al termine della procedura il sistema informatico elabora l'ordine di bonifico precompilato (o altro strumento bancario di versamento autorizzato) che l'Azienda può stampare per procedere al pagamento.

Nel caso in cui l'Azienda abbia effettuato versamenti precedenti al 1.10.2006 mediante bonifico bancario e li abbia segnalati nella riconciliazione pagamenti saranno dedotti gli importi già versati.

Nel primo ordine di bonifico precompilato, successivo all'iscrizione, sarà conteggiata l'eventuale quota una tantum dovuta di cui al precedente art. 4.1.

Nel caso in cui la scadenza di pagamento coincida con un sabato, una domenica o altri giorni festivi, la stessa dovrà ritenersi spostata al primo giorno lavorativo successivo.

In sede di prima applicazione del presente regolamento il Consiglio Direttivo di EST potrà prevedere, per il pagamento dei contributi, una data diversa per il periodo iniziale.

Art. 6 – Mancato versamento dei contributi. Sospensione delle prestazioni.

Riattivazione delle prestazioni.

6.1 Per le Aziende che non si sono mai iscritte

L'azienda con personale a tempo indeterminato già in servizio, che si iscrive per la prima volta dopo il 1 aprile 2007 e sceglie la modalità mensile di versamento, può versare sei mensilità arretrate entro il giorno 16 del settimo mese ed il diritto alle prestazioni decorre dal mese di iscrizione. Tale diritto sarà evidenziato al termine delle procedure amministrative di verifica dei versamenti e del loro buon fine. ~~Per~~ Le aziende che scelgono la modalità trimestrale di versamento potranno regolarizzare il trimestre precedente e quello in corso e il diritto alle prestazioni matura al termine del trimestre nel quale è avvenuta l'iscrizione.

Relativamente alla modalità di versamento annuale non è prevista la possibilità di recuperare periodi arretrati.

In ogni caso l'azienda deve comunicare via e.mail all'indirizzo contenzioso@fondoest.it l'avvenuto versamento specificando che si tratta di azienda con personale già presente al 1 ottobre 2006. Il Fondo risponde per la copertura di assistenza sanitaria il mese dopo il versamento, mentre, per i periodi pregressi, il Fondo declina ogni responsabilità che rimane in capo all'Azienda.

- 6.2** Per le aziende già iscritte. Il mancato versamento dei contributi relativi ad un dipendente ancora in forza, in caso di morosità dell'Azienda che si protragga oltre il numero dei mesi per i quali l'azienda ha pagato il periodo di carenza ed ancora non usufruiti, determina la sospensione per quel lavoratore delle prestazioni di assistenza sanitaria integrativa, che sarà comunicata in anticipo al dipendente e entrerà in vigore dal primo giorno successivo al semestre di morosità dell'Azienda.
- 6.3** Successivamente alla fase di primo avvio di EST, a far data dal 1 gennaio 2010, in tutti i casi di ritardato versamento dei contributi, si applicherà, con decorrenza dal mese successivo al mese di scadenza della contribuzione, un interesse di mora pari al tasso legale maggiorato di 2 punti.
- 6.4** Le prestazioni possono essere riattivate solo a seguito dell'effettivo pagamento mediante bonifico bancario la cui ricevuta ed il cui modulo per il ravvedimento, andranno inviati via fax salvo diversa procedura da concordare con il Fondo.
Ricevuto il fax, il Servizio Contributi svolgerà le verifiche bancarie ed amministrative relative al versamento e, nel caso in cui i riscontri siano positivi, darà comunicazione al Servizio Prestazioni che riattiverà l'erogazione delle prestazioni, dandone conferma all'Azienda ed al Dipendente.
- 6.5** Nel caso di sospensione delle prestazioni che si protragga oltre il numero dei mesi per i quali l'azienda ha pagato il periodo di carenza e non ancora usufruiti, senza che sia avvenuta alcuna segnalazione da parte dell'Azienda (cessazione, modifica rapporto di lavoro, ravvedimento, ecc.), sarà chiusa la posizione assistenziale del

dipendente che, pertanto, per essere nuovamente posto in copertura, dovrà essere iscritto *ex novo*, come indicato al precedente art. 2.

Restano impregiudicati i diritti di riscossione dei contributi nei confronti dell'Azienda, fermo quanto previsto all'art. 4.1 ultimo capoverso.

Art. 7 - Decadenza del diritto alle prestazioni

Il diritto alle prestazioni da parte dei dipendenti si estingue:

- a. Per scioglimento, liquidazione o cessazione, per qualsiasi causa, di EST;
- b. Per decesso del dipendente;
- c. Per cessazione del rapporto di lavoro dipendente;
- d. Per esclusione disposta in presenza di omissioni contributive, irregolarità o abusi;
- e. Nomina a Quadro o a Dirigente;

Art. 8 – Variazione, cessazione del datore di lavoro.

Nel caso di cessazione dell'attività del datore di lavoro, da qualsiasi causa sia derivata, con conseguente cessazione dei rapporti lavorativi, si configura un'ulteriore ipotesi di decadenza del diritto alle prestazioni rispetto a quelle previste nell'articolo precedente.

Con riferimento al caso in cui l'Azienda per qualsiasi motivo sospenda la propria attività, la stessa sarà tenuta a darne comunicazione ad Est nel termine massimo di 15 giorni.

Nel caso di comunicazione di successiva prosecuzione del rapporto lavorativo, con il mantenimento dei diritti acquisiti con l'eventuale azienda subentrante, se ciò avviene entro 6 mesi dalla sospensione o cessazione, la prestazione per il dipendente continuerà ad essere operante a patto che il nuovo datore di lavoro provveda a comunicare per iscritto il subentro nel termine massimo di 15 giorni e provveda ai successivi pagamenti.

Nel caso dei cambi di gestione e concessione, o cessioni di ramo d'azienda, l'azienda subentrante comunicherà per iscritto i nominativi dei lavoratori trasferiti.

In tutti i casi l'azienda subentrante inizierà i pagamenti dal primo giorno del mese successivo all'ultimo mese regolarmente versato dall'azienda precedente, anche se la cessione è avvenuta nel corso del mese.

Non è prevista la possibilità di richieste di cancellazione con effetto retroattivo e conseguente restituzione dei contributi versati.

Art. 9 – Il Piano di Assistenza Sanitaria Integrativa.

Gli Organi di EST hanno approvato, con specifica delibera che si allega ed è parte integrante del presente Regolamento, il Piano di Assistenza Sanitaria Integrativa, comprendente definizioni, prestazioni, esclusioni e modalità di erogazione.

Art. 10 - Privacy e tutela dei dati personali e sensibili

Tutti i dati conferiti dalle aziende e dai loro dipendenti saranno trattati dagli Organi di EST secondo le modalità ed entro i limiti previsti dal “Codice in materia di protezione dei dati personali” di cui al D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni.